

COMUNE DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 11.12.1990
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20.12.1993
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20.12.1993
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 01.04.1996
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 07.10.1996
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 16.12.1996
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 27.02.1997
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 16.12.1998
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 20.02.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05.10.2005
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23.03.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 14.03.2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 04.04.2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 03.09.2014

INDICE

Capo	I	Finalità
Capo	II	Procedure
Capo	III	Settori d'intervento
Capo	IV	Soggetti ammessi
Capo	V	Condizioni generali di concessione
Capo	VI	Assistenza e sicurezza sociale
Capo	VII	Attività sportive e ricreative del tempo libero
Capo	VIII	Sviluppo economico
Capo	IX	Attività culturali ed educative
Capo	X	Tutela dei valori ambientali
Capo	XI	Interventi straordinari
Capo	XII	Disposizioni finali

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)

Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati

Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)

Allegato "A" alla delibera di C. C. n. 20 del 01.04.1996

Allegato D: Istanza per la concessione di contributo per cremazione

Capo I
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentarle le loro richieste al Comune. I termini così fissati in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati *A, B, C e D* al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta *per quanto attiene l'art. 26 e* per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, dalle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. Il settore competente predisporre, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III
SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.
- g) Incentivo alla cremazione**

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV
SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
- d1) E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni operanti nel Comune di Grassobbio, allo scopo di facilitare i rapporti tra Associazioni e Amministrazione comunale, che devono essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità.
- d2) L'albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione intende valorizzare le libere forme associative così come previsto dallo Statuto Comunale.
- d3) L'iscrizione all'Albo è inoltre il presupposto necessario per usufruire dei contributi, dei servizi e delle strutture comunali e non è sostitutiva di altre iscrizioni ad albi o registri.
- d4) Possono iscriversi all'Albo tutte le associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi operanti nel territorio di Grassobbio ed aventi la sede in Grassobbio da almeno **trenta giorni**, detta data è certificata o da atto pubblico o da protocollo del Comune, che dovranno depositare presso l'ufficio preposto il proprio statuto e documentazione attinente la costituzione del gruppo.
- d5) L'iscrizione all'Albo, disposta con provvedimento formale della Giunta comunale, può avvenire in qualsiasi momento con la presentazione di una domanda redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, indicando gli scopi e i principali dati logistici dell'Associazione (denominazione, indirizzo, sede, responsabile, codice fiscale, ecc.).
- d6) Nella domanda va anche indicato in quale dei seguenti ambiti di interesse l'Associazione opera principalmente:
- a) Assistenza e politiche sociali;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura e informazione;
 - e) Diritto allo studio e politiche di sostegno scolastico;
 - f) Sviluppo economico;
 - g) Tutela dei valori ambientali;
- Ogni associazione può allegare, a sua discrezione, materiale informativo o quanto altro ritenuto utile a descrivere l'Associazione e la sua attività.
- Ad ogni Associazione corrisponderà un numero di iscrizioni all'Albo.
- d7) A scadenza fissa, almeno semestrale, l'assessore di riferimento convocherà i responsabili delle associazioni iscritte all'Albo ad un incontro di verifica e di coordinamento (tramite un calendario) delle attività relative.
- d8) Di tali riunioni verrà redatto un regolare verbale con l'elenco delle indicazioni emerse e del programma per il successivo periodo, al fine di regolamentare spazio, tempo e disponibilità economico-finanziarie.
- d9) Il Comune, al fine di assicurare l'accesso alle strutture, ai servizi, agli impianti pubblici, si adopererà concretamente, per mettere a disposizione spazi e strumenti adeguati alle attività e alle iniziative delle associazioni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Tale impegno viene considerato importante strumento per contribuire alla valorizzazione del ruolo svolto dalle associazioni.
- All'amministrazione Comunale spetterà comunque un ruolo attivo di coordinamento e programmazione.

- d10) Alle realtà iscritte all'Albo, il Comune, nei limiti delle proprie risorse, mette a disposizione servizi, attrezzature e strutture pubbliche per le attività e le iniziative che abbiano le seguenti caratteristiche: assenza di fine di lucro, utilità sociale e promozionale civile e culturale, coinvolgimento della popolazione residente.
Per usufruire di questi servizi è necessario inoltrare domanda scritta al Sindaco in duplice copia a cura del referente indicato nell'albo, specificando i motivi e l'oggetto della richiesta.
Il Sindaco, entro 30 giorni, concede l'autorizzazione, una volta verificata la congruità della richiesta.
Copia di ogni richiesta sarà archiviata nel fascicolo della relativa associazione presso l'ufficio preposto.
- d11) Verranno cancellate dall'albo comunale delle associazioni operanti nel Comune di Grassobbio, con apposito atto della Giunta Comunale, le associazioni che non hanno svolto attività sul territorio di Grassobbio da almeno **due anni** a far data dall'ultima iniziativa realizzata sul territorio stesso.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. La richiesta di contributo deve pertanto essere presentata almeno 6 mesi dopo la costituzione dell'Associazione, ma può riguardare anche interventi avvenuti nel suddetto periodo.

4. Alle Associazioni, ai Gruppi Sportivi, agli Enti può essere concessa, come attribuzione di vantaggio economico, l'utilizzo di beni e spazi comunali.

Capo V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici, in caso affermativo dovrà essere presentato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione del programma di attività. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene parzialmente nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono, e per il saldo, dopo la presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente dell'Ente.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà

inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. I rendiconti devono essere debitamente documentati.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto di componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

4. Nei preventivi e nei rendiconti di particolari servizi di rilevanza sociale, quali ad esempio: spazio-compiti, CRE, Junior CRE, ecc., che verranno individuati con apposito atto della Giunta Comunale, potranno essere comprese le spese relative alle utenze ed all'uso dei locali non di proprietà comunale utilizzati.

Art. 15

1. L'intervento del Comune può essere richiesto/concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13, con esclusione di quelli che svolgono un servizio pubblico.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, anche con oneri per il Comune.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio comporta l'eventuale utilizzo gratuito dei beni comunali.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 17 e tenuto conto di quanto stabilito del quarto comma dell'art. 12.
2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

Capo VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti del Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quanto ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 20

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convezione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convezione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quanto l'adesione alle stessa sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore avente sede nel Comune e la partecipazione rappresentativa delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso di territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 100% dell'importo delle spese, al netto di ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

Capo IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune di quelli altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 23, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 100% delle spese, al netto degli incassi, risultanti dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa, fatti salvi i contributi erogati per il sostegno delle spese relative alle strutture, necessarie per l'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabiliti dai precedenti capi II, IV e V.

4. E' ammessa la facoltà di erogare contributi agli Organismi rappresentativi delle Scuole (Consiglio d'Istituto, Consiglio di Circolo, etc.) per la realizzazione di interventi di diritto allo studio. Tali contributi saranno erogati dietro presentazione di regolari fatture e nell'ambito degli stanziamenti all'uopo definiti.

5. Nell'ambito del Piano al Diritto allo Studio verranno erogati contributi in base agli stanziamenti a febbraio e ad ottobre nella misura del 50 % (cinquanta per cento). Per l'anno successivo non si procederà all'erogazione del contributo fino a quando non sarà dimostrato l'effettivo utilizzo dei contributi già erogati.

Capo X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI
CREMAZIONE

Art. 26

1. *Gli interventi del Comune per incentivare il ricorso alla cremazione sono finalizzati principalmente:*
 - a) *a favore degli aventi diritto per conto dei defunti che, al momento del decesso, hanno diritto ad essere inumati o tumulati nel cimitero di Grassobbio, che hanno optato per la cremazione e le cui ceneri vengano collocate nel cimitero di Grassobbio in ossari, urne cinerarie, altra sepoltura o cinerario comune. Per i residenti è riconosciuto il contributo anche se le ceneri non sono tumulate nel Cimitero di Grassobbio;*
 - b) *a favore degli aventi diritto per conto dei defunti già sepolti nel cimitero di Grassobbio che hanno optato per la cremazione dei resti mortali al fine di evitare il ricorso all'utilizzo dei campi di mineralizzazione per i resti rinvenuti in seguito ad operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria.*
2. *La Giunta comunale stabilisce con proprio atto gli importi del contributo per l'incentivazione alla cremazione ed eventuali limitazioni o estensioni dei casi oggetto del presente capo.*

Capo XII
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 27

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsto dall'art. 77.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)

Al Comune di _____

__1__ sottoscritt _____ nat _____
a _____ il _____ residente in _____
via _____ fa istanza per
ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____
_____(1);

2. il contributo _____

_____(2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a £. _____;

4. il contributo richiesta al Comune ascende a £: _____.

Allega alla presente:

- a) Autocertificazione relativa ai redditi ed alla proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente;
- c) fotocopia del documento di identità del dichiarante/richiedente.

Lì _____

(Firma)

(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L' ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di _____

_____ 1 sottoscritt _____ nat _____
a _____ il _____ residente in _____
_____ via _____ nella sua qualità di
Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1);
con sede in _____ via _____, n. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199____, nel settore _____

_____ (£);

secondo il programma allegato alla presente.

_____ 1 sottoscritt _____ dichiara che (2) _____:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di £ _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì _____

(Firma) (4)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

(4) Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante/sottoscrittore

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di _____

_____ nat _____
a _____ il _____ residente in _____
via _____ nella sua qualità di
Presidente e/o legale rappresentante del _____
(1);

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

(2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità dell'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

_____ sottoscritt _____ dichiara che (3) _____

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di £ _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelli cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- **fotocopia carta d'identità del richiedente/dichiarante**
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.

(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

“ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, ORGANIZZAZIONI, GRUPPI”

AL COMUNE DI GRASSOBBIO

__1__ sottoscritt__ _____ nat__
a _____ il _____ residente in
_____ via _____ codice fiscale
_____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del__ (1)
_____ con
sede in Grassobbio, via _____ n. _____,
fa istanza per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni operanti nel Comune di Grassobbio.

__1__ sottoscritt__ dichiara che:

- 1) ha la propria sede in Grassobbio dal _____ ed opera sul territorio comunale.
- 2) Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci.
- 3) Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge 2 maggio 74, n. 115 e dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.
- 4) Opera nel settore (3)
 - a. Assistenza e politiche sociali;
 - b. Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c. Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d. Cultura e informazione;
 - e. Diritto allo studio e politiche di sostegno scolastico;
 - f. Sviluppo economico;
 - g. Tutela dei valori ambientali;
- 5) Scopo del sodalizio _____

6) N° associati: _____

Si allegano alla presente i seguenti documenti ritenuti utili per descrivere l’attività dell’Associazione:

Grassobbio, lì _____

(Firma) _____ (4)

(1) Denominazione dell’ente, associazione, comitato.

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.

(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(4) Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante/richiedente

“ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER CREMAZIONE”.

Spett.le
 COMUNE DI GRASSOBBIO
 Via A. Vespucci, 6
 24050 Grassobbio

__1__ sottoscritt__ _____
 nat__ a _____ il _____
 residente in _____ via _____
 codice fiscale _____ nella sua qualità di (1)
 _____ del defunto, nato a _____ il
 _____ e deceduto a _____ il _____,

fa istanza per la concessione di contributo per cremazione.

__1__ sottoscritt__ , a tal fine dichiara:

1. di essere l'unico erede;
2. di avere i seguenti coeredi (2)

 _____;

3. di aver provveduto all'espletamento delle pratiche anagrafiche per la cremazione del defunto presso il competente Ufficio comunale;
4. che la cremazione ha avuto luogo in data _____ e che la relativa spesa è pari ad € _____, come da giustificativo di spesa allegato alla presente istanza;
5. di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
6. di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D. P. R. n. 445 del 28/12/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D. P. R. n. 445/2000).

E' informat__ della raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Grassobbio, li _____

 (Firma) (3)

(1) Erede (indicare il grado di parentela: coniuge, figlio).

(2) Indicare cognome, nome, dati di nascita e residenza dei coeredi

(3) Allegare fotocopia di documento di identità del richiedente